



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 15, commi 4 *bis* e 4 *ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;


VISTA la nota della Prefettura di Bari -Ufficio Territoriale del Governo - Prot. 1100/Gab del 13 marzo 2012, con la quale è stata comunicata l'esecuzione, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari (art.284 c.p.p.) nei confronti del Sig. Gerardo DEGENNARO, Consigliere della Regione Puglia;

VISTA la successiva nota della Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo - del 15 marzo 2012, Prot. n.10454/13.14/EE.LL., con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Bari relativi al fascicolo processuale n. 19935/05 R.G.N.R a carico del Signor Gerardo DEGENNARO, Consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15, comma 4 *ter*, della citata legge n. 55/90;

VISTA l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa in data 8 marzo 2012, dal GIP presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale della Regione Puglia Sig. Gerardo DEGENNARO, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3 c.p., artt. 61 n. 7, 110 e 356 c.p., artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 476 comma 2, 479 in relazione all'articolo 476 comma 2, 490 c.p., artt. 110, 318, 319, 319 bis, 321 c.p., artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7 e 640, comma 2, n. 1 e 479 c.p., artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7 e 640, comma 2 n. 1, 640 bis c.p., artt. 81 cpv., 61 n. 11, 110 e 646 c.p.;

CONSIDERATO che il menzionato art. 15, comma 4 *bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....*consigliere regionale*" quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale;

CONSIDERATO che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, pertanto, che dalla data dell' 8 marzo 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

SENTITI il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ed il Ministro dell'Interno

DECRETA

a decorrere dall' 8 marzo 2012 è accertata la sospensione del Signor Gerardo **DEGENNARO** dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 06 APR. 2012

M. D.



PER COPIA CONSERVARE ALL'ORIGINALE

RS

Attestato

19